

STATUTO WWF Italia – Onlus

(bozza di revisione 09nov 2013)

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 – Denominazione e Sede	2
Art. 2 – Durata	2
Art.3 – Affiliazione al WWF Internazionale	2
Art. 4 - Finalità	3
TITOLO II - ATTIVITA' ISTITUZIONALI	3
Art. 5 – Attività.....	3
TITOLO III - I SOCI	4
Art. 6 – I Soci.....	4
Art. 7 - Perdita della qualità di socio	5
TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE	5
Art.8 –Gli Organi dell'Associazione	5
Art. 9 – L'Assemblea dei Soci.....	5
Art. 10 – Il Consiglio Nazionale.....	6
Art 11 – Nomina del Consiglio Nazionale.....	8
Art. 12 - Funzioni del Consiglio Nazionale.....	9
Art. 13 – Il Presidente	10
Art. 14 - Il Presidente Onorario	10
Art. 15 - Il Tesoriere	11
Art. 16 – Il Direttore Generale.....	11
Art. 17 – Il Collegio Sindacale	12
Art. 18 – Il Collegio dei Probiviri.....	12
Art. 19 – Incompatibilità e conflitto di interesse	13

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE ED AGGREGAZIONE DELL'IMPEGNO VOLONTARIO	14
Art. 20 – Delegati Regionali	14
Art. 21 – Organizzazioni Aggregate	14
TITOLO VI - RISORSE ECONOMICHE	15
Art. 22 – Le risorse economiche	15
Art. 23 – Esercizio finanziario	15
Art. 24 – Divieto di distribuzione di utili e avanzi di gestione	16
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	16
Art. 25 – Scioglimento dell'Associazione	16
Art. 26 – Disposizioni transitorie.....	16

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione e Sede

È costituita l'Associazione senza scopo di lucro "WWF Italia Onlus" denominata anche Associazione per il World Wide Fund for Nature oppure Fondo mondiale per la natura (l'**Associazione**). Accanto all'acronimo Onlus nella denominazione potrà essere usato l'acronimo Ong ai sensi del decreto del Ministero degli affari esteri 2005/337/000950/5 del 9.02.2005. L'Associazione ha sede legale in Roma. Per l'attuazione del programma possono essere istituiti in Italia uffici e strutture locali. Il trasferimento della sede non comporterà modifica statutaria e verrà disposto con delibera del Consiglio Nazionale. L'associazione opera nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e ss. mm. ii.

Art. 2 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento della stessa per qualsiasi causa si procede con il rispetto delle disposizioni del successivo art. 25.

Art.3 – Affiliazione al WWF Internazionale

L'affiliazione del WWF Italia al WWF Internazionale è regolata da un apposito accordo con il quale si definiscono le modalità di relazione tra le parti.

Il WWF Italia aderisce e partecipa nei termini e nei modi previsti dallo Statuto e dall'accordo di affiliazione con il WWF Internazionale al programma del WWF Internazionale stesso condividendone gli obiettivi.

Art. 4 - Finalità

Il WWF Italia persegue la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente a fini di solidarietà sociale e senza scopo di lucro.

La missione del WWF Italia è fermare e far regredire il degrado del nostro Pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.

Il WWF Italia ha come obiettivo la conservazione della natura e dei processi ecologici in tutto il mondo attraverso il perseguimento della conservazione della diversità genetica delle specie e degli ecosistemi, l'uso sostenibile delle risorse naturali, e la riduzione degli impatti antropici a beneficio delle presenti e delle future generazioni.

Il WWF Italia è un'Associazione indipendente, aconfessionale e apartitica che rifiuta ogni tipo di violenza.

Le finalità di cui sopra potranno essere perseguite anche sostenendo, nelle forme più opportune individuate dal Consiglio Nazionale, la "Fondazione World Wide Fund for Nature" costituita dalla stessa Associazione per il raggiungimento dei propri scopi statuari ed iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma al n. 425/2006 (di seguito "Fondazione WWF").

TITOLO II - ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Art. 5 – Attività

Per la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente il WWF Italia opera in Italia e all'estero anche attraverso:

- a) Lo sviluppo, il finanziamento e l'esecuzione di programmi, progetti, studi e ricerca scientifica nel campo della conservazione, della promozione dell'uso sostenibile delle risorse naturali e della tutela, valorizzazione e gestione dell'ambiente;
- b) la promozione ed il finanziamento della cooperazione allo sviluppo sostenibile in favore delle popolazioni di paesi terzi ed in particolare dei paesi in via di sviluppo;
- c) l'acquisizione in varie forme, incluse detenzione, godimento, proprietà o altro diritto reale e la gestione diretta o indiretta di beni mobili ed immobili ed in particolare aree d'interesse naturalistico, la promozione e la tutela di queste ultime al fine di preservarle da eventuali minacce e

di realizzare le strutture necessarie alla pubblica fruizione e alla conduzione di programmi di educazione ambientale;

d) la promozione di forme di collaborazione, accordi e partenariati con Istituzioni e soggetti pubblici e privati;

e) la sensibilizzazione e la comunicazione sulle tematiche ambientali diretta al pubblico e/o a soggetti istituzionali nonché l'attività di informazione, educazione e formazione rivolta al pubblico ed in particolare docenti, discenti, dipendenti pubblici e privati, finalizzate alla conoscenza e alla tutela dell'ambiente anche per il coinvolgimento e la partecipazione attiva e volontaria dei cittadini volta alla realizzazione delle attività sopra elencate

f) la raccolta fondi da destinare al finanziamento delle attività istituzionali da tutte le fonti ed in tutti i modi coerenti con i fini statutari

g) la tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente mediante l'attivazione di azioni legali e giudiziarie, la proposta di normative e regolamentazioni amministrative sulle tematiche di tutela ambientale, attività di monitoraggio e vigilanza ambientale

h) ogni altra attività direttamente connessa alle precedenti e finalizzata al perseguimento delle finalità associative.

Per l'attivazione e la realizzazione delle suddette attività istituzionali l'Associazione può avvalersi dell'apporto del volontariato che promuove come forma di partecipazione attiva dei cittadini al programma.

L'Associazione potrà, fra l'altro, nei limiti previsti dalla legge ed in particolare dalla normativa ONLUS, accettare liberalità, donazioni, eredità, legati, assumere e licenziare personale, aprire e chiudere conti correnti bancari o di pagamento, effettuare operazioni mobiliari ed immobiliari, accettare finanziamenti, elargire contributi, contrarre mutui, assumere partecipazioni in società, associazioni, consorzi e cooperative.

È in ogni caso escluso lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dall'art. 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 460/97 e ss.mm.ii. ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III - I SOCI

Art. 6 – I Soci

Tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che condividono le finalità del WWF Italia possono diventare soci. Tutti i soci hanno pari diritti e doveri e la disciplina del rapporto associativo è uniforme. Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un solo voto in Assemblea. Tutti i soci possono candidarsi a ricoprire il ruolo di organi dell'Associazione nei modi previsti dallo Statuto. Ogni Socio può partecipare alle attività dell'Associazione prestando la sua opera in qualità di volontario. In ogni caso per le sue attività di volontariato non avrà diritto ad alcun compenso.

La qualità di socio si acquista con l'iscrizione ed il versamento della quota annuale. La quota minima viene stabilita dal Consiglio Nazionale. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato salvo il diritto di recesso del socio previsto nel successivo articolo.

La qualità di socio ed i connessi diritti e doveri sono personali e non sono in alcun modo trasmissibili.

L'Associazione si dota di tutti gli strumenti necessari per assicurare la cura, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei Soci, secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Art. 7- Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso o a seguito di recesso del socio, che potrà manifestarsi per via scritta o attraverso il mancato versamento della quota associativa annuale.

Il socio che tenga un comportamento in contrasto con il presente Statuto, con le finalità del WWF Italia, che non ottemperi ai regolamenti o alle delibere assembleari e che danneggi gravemente l'immagine dell'Associazione può essere escluso. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea Nazionale su proposta del Collegio dei Probiviri.

Nessun diritto spetta al socio receduto o escluso come pure nessun diritto compete ai suoi successori in caso di morte.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE

Art.8 –Gli Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Nazionale;
- c) Il Presidente;
- d) Il Tesoriere;
- e) Il Collegio Sindacale.

Ad eccezione del Collegio Sindacale, tutti gli incarichi associativi sono svolti a titolo gratuito e senza alcun beneficio economico.

Art. 9 – L'Assemblea dei Soci

È l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del WWF Italia.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, con la presenza in prima convocazione di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione le delibere sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto sono

valide in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono valide con la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Per la partecipazione all'Assemblea non sono ammesse deleghe.

La Convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, indicando la data, l'ora, il luogo e le materie da trattare. Quando l'Assemblea ha all'ordine del giorno la nomina del Consiglio Nazionale, la modifica dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione o la devoluzione del patrimonio la convocazione deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 45 giorni prima.

L'Assemblea può essere convocata in ogni luogo nel territorio nazionale e può riunirsi validamente anche in audio o audio/video conferenza a condizione che sia garantita la partecipazione effettiva dei soci. In questo caso l'Assemblea si considera tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente ed il Segretario.

Non possono essere inseriti punti all'ordine del giorno dell'Assemblea oltre quelli pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale all'atto dell'avviso di convocazione.

La verbalizzazione delle adunanze è curata dalla Direzione Generale.

L'Assemblea:

- a) approva le modifiche dello Statuto, i regolamenti e l'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- b) approva il bilancio annuale consuntivo ;
- c) indica le linee generali di indirizzo delle attività dell'Associazione;
- d) nomina i membri del Consiglio Nazionale, il Collegio sindacale ed il Collegio dei probiviri secondo le modalità previste dallo Statuto;
- e) delibera sulle proposte di esclusione dei soci ;
- f) delibera su ogni argomento che il Consiglio Nazionale le sottopone.

Art. 10 – Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto da dieci membri; l'Assemblea può decidere di ridurre il numero dei Consiglieri sino a 5 componenti, senza che sia necessaria la modifica dello Statuto. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte l'anno e le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Nazionale è un organo collegiale che deve possedere un insieme di competenze idonee ad indirizzare e guidare l'Associazione in modo efficace ed efficiente, adeguato alla missione dell'Associazione, alla complessità dell'organizzazione, all'evoluzione delle conoscenze e dei

contesti esterni, coerente con le strategie del WWF Internazionale declinate in una programmazione nazionale.

I candidati al Consiglio Nazionale devono possedere specifiche competenze ed esperienze quali in particolare quelle in tema di conservazione della natura, scienze naturali e sostenibilità ambientale, diritto, gestione finanziaria ed aziendale, raccolta fondi, marketing e comunicazione, etica anche in ragione di risultati positivi conseguiti all'interno dell'Associazione. La scelta dei candidati deve fornire un'adeguata multidisciplinarietà al fine di meglio garantire il perseguimento degli obiettivi associativi oltre che un alto livello di relazioni esterne. Essa, inoltre, deve ispirarsi alla diversità di composizione della società italiana al tempo della elezione, in particolare per età, genere, origine etnica e per quei caratteri che saranno nel tempo rilevanti. I Consiglieri debbono essere soci al più tardi al momento della accettazione della carica.

La metà più uno dei Consiglieri viene eletta in via diretta dall'Assemblea Nazionale mediante una lista composta da un numero di candidati, ordinariamente maggiore del numero dei membri da eleggere ma non superiore al doppio degli stessi, predisposta dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente, che terrà conto anche di eventuali candidature pervenute dai soci o indicate dai Consiglieri. Il Presidente, in tempo utile per garantire l'ordinato rinnovo delle cariche, avvia l'istruttoria per l'individuazione dei candidati. I rimanenti Consiglieri sono eletti in via indiretta. A tal fine i Consiglieri eletti in via diretta eleggono i rimanenti membri del Consiglio Nazionale, così da garantire il completamento delle competenze del Consiglio Nazionale, sentito il WWF Internazionale.

Tutti i Consiglieri durano in carica 4 anni e possono ricoprire la carica al massimo per due mandati consecutivi o non consecutivi. Qualora un mandato (o entrambi) fosse svolto per meno di due anni, è possibile ricoprire la carica di Consigliere per un terzo mandato consecutivo o non consecutivo. Un Presidente in carica può essere candidato come Consigliere per un terzo mandato consecutivo o non consecutivo. Dopo almeno 10 anni dal termine dei mandati, e comunque in casi eccezionali, il socio può essere ricandidato per un solo altro mandato al Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale in tempo utile a garantire il rinnovo delle cariche esprime le candidature e formula una lista di candidati che è depositata presso la sede sociale e resa disponibile ai soci almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, anche con mezzi telematici. Non può essere ricandidata più della metà dei Consiglieri nazionali in carica. I Consiglieri hanno pari diritti e doveri. Tutti i Consiglieri devono avere o acquisire un aggiornamento dei programmi del WWF Internazionale e Nazionale.

Un Consigliere Nazionale decade e viene sostituito a seguito di deliberazione del Consiglio quando non partecipi senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio.

In caso di dimissioni o decadenza di uno dei Consiglieri della componente eletta direttamente subentra il primo dei non eletti; in caso di dimissioni o decadenza di uno dei Consiglieri eletti in via indiretta, i Consiglieri eletti in via diretta eleggono il nuovo Consigliere, sentito WWF

Internazionale. In ogni caso il nuovo Consigliere così nominato durerà in carica per il tempo residuo del mandato del Consigliere che ha sostituito.

Qualora non siano più possibili subentri a seguito di dimissioni o decadenza il Consiglio rimane in carica con un numero ridotto di componenti purché sia la presenza in carica di almeno i 2/3 dei Consiglieri Nazionali. In caso contrario si provvede a nuove elezioni per l'intero Consiglio.

Art 11 – Nomina del Consiglio Nazionale.

Sei mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio Nazionale il Presidente convoca l'Assemblea dei soci per l'elezione del Consiglio Nazionale.

Al fine di consentire la più ampia partecipazione dei Soci, l'Assemblea Nazionale per il rinnovo dei membri del Consiglio Nazionale avviene ad referendum con le seguenti modalità.

All'atto della convocazione, vengono inviati, a cura della Direzione generale, a tutti i Soci maggiorenni, l'ordine del giorno e la scheda di votazione contenente la lista dei candidati designati secondo le modalità previste nel presente statuto, con l'indicazione delle date della prima e seconda convocazione, entro le quali i Soci sono chiamati a pronunciarsi, nonché le date, il luogo e l'ora dello scrutinio. La spedizione delle schede ai Soci deve avvenire non meno di sessanta giorni antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea Nazionale. In caso di urgenza il Consiglio Nazionale può abbreviare di quindici giorni i termini previsti per la spedizione delle schede. Qualora un Socio non riceva la scheda, nei venti giorni antecedenti la data dell'Assemblea può chiederne il duplicato alla Direzione generale.

Il voto del Socio è segreto e si esprime mediante invio per posta della scheda di votazione. Il Socio esprime il proprio voto con la spedizione di un'unica scheda di votazione valida tanto per la prima quanto per la seconda convocazione. Le medesime schede di votazione spedite dai Soci valgono, ove necessario, per la costituzione nell'Assemblea sia in prima sia in seconda convocazione, a condizione che pervengano entro il giorno e l'ora di prima convocazione. Le schede pervenute successivamente sono considerate nulle.

Le schede di votazione sono raccolte e registrate presso un notaio, che consegna l'urna, dopo la chiusura, al Presidente dell'Associazione. L'Assemblea nomina un seggio elettorale fra i soci presenti che non ricoprano cariche associative, il quale opera sotto la direzione del Presidente. Lo spoglio delle schede è pubblico e qualunque Socio può assistervi.

Il regolamento elettorale stabilisce i controlli necessari per evitare la duplicazione del voto.

Dopo la proclamazione, l'esito della votazione viene portato a conoscenza dei Soci mediante pubblicazione sull'organo di stampa del WWF Italia nel numero successivo alla data di chiusura dello scrutinio e dandone ampia diffusione anche contemplando l'utilizzo di strumenti informatici.

L'Assemblea potrà dotarsi di un regolamento per la votazione a distanza mediante sistema telematico, senza che sia necessaria la modifica del presente Statuto.

Entro 15 giorni dalla proclamazione, gli eletti sono convocati dal Presidente in carica per procedere alla elezione dei rimanenti membri, che avviene di norma entro 60 giorni.

Il Consiglio Nazionale si insedia nella sua interezza nei 30 giorni successivi alla scadenza del mandato del precedente Consiglio. Dopo l'insediamento la composizione finale del Consiglio Nazionale viene portata a conoscenza dei Soci mediante pubblicazione nel numero successivo dell'organo di stampa del WWF Italia e dandone ampia diffusione anche contemplando l'utilizzo di strumenti informatici.

Art. 12- Funzioni del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è responsabile della gestione, della amministrazione e della reputazione del WWF Italia, ne stabilisce la politica, il programma ed il posizionamento secondo le linee di indirizzo generale individuate dall'Assemblea e tenuto conto del programma del WWF Internazionale. Opera anche mediante delega. In particolare:

- a) definisce le linee di condotta dell'Associazione in coerenza con la missione, stabilisce gli obiettivi strategici del programma di attività, il quale è successivamente approvato, su proposta del Direttore Generale, assieme al bilancio preventivo adeguato alla sua realizzazione;
- b) elegge al suo interno a maggioranza assoluta il Presidente ed un Vice Presidente, con funzione di Tesoriere, che sono anche il Presidente ed il Vice Presidente del WWF Italia, e può revocarli solo contestualmente all'elezione di un nuovo Presidente o Vicepresidente;
- c) nomina il Direttore Generale, ne attribuisce eventuali deleghe speciali, fissa i limiti anche finanziari della sua autonomia operativa, supervisiona le attività e in via motivata può revocarne la nomina;
- d) sovrintende i rapporti con il WWF Internazionale e le relazioni con le altre Istituzioni pubbliche e private;
- e) approva la costituzione o il riconoscimento delle organizzazioni aggregate di cui all'art. 21;
- f) ratifica, nella prima riunione utile, le decisioni di propria competenza adottate per ragioni di assoluta urgenza e necessità dal Presidente;
- g) verifica l'andamento economico in relazione al bilancio preventivo approvato e predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, verificando la corrispondenza con il bilancio preventivo e con le delibere di modifica dello stesso;
- h) su proposta del Direttore Generale delibera eventuali contributi a favore della "Fondazione WWF";
- i) stabilisce la quota minima associativa e le eventuali diverse categorie di soci;
- j) accetta e destina le donazioni, le eredità, i legatili sopravvenienze attive anche predisponendo o implementando le riserve di bilancio; tali liberalità, sia di natura mobiliare che immobiliare, potranno venire acquisite per gli scopi dell'Associazione;

- k) delibera sugli acquisti e sulle vendite di immobili e di partecipazioni in società o enti;
- l) promuove giudizi e resiste in tutte le sedi giurisdizionali;
- m) istituisce il Comitato Scientifico e ne nomina il coordinatore; nomina eventuali nuovi membri anche tra non soci acquisito il parere del Comitato Scientifico stesso.

La verbalizzazione delle riunioni è curata dalla Direzione Generale.

Il Consiglio si dota, su iniziativa del Presidente ed in linea con le migliori esperienze del network del WWF, di un processo di autovalutazione periodica sul ruolo e sull'operato del Consiglio Nazionale anche in termini di indirizzo, assistenza e supporto della struttura.

Art. 13 – Il Presidente

La legale rappresentanza del WWF Italia spetta di diritto al Presidente e ad al Vice Presidente anche disgiuntamente tra loro.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica quattro anni.

Il Presidente e il Vice Presidente decadono con la cessazione della loro carica di Consigliere

Il Presidente può essere eletto per un massimo di 2 mandati.

Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Nazionale;
- b) cura le relazioni con il WWF Internazionale
- c) svolge tutte le funzioni delegate dal Consiglio Nazionale.

Il Presidente, sentito il Tesoriere ed il Direttore Generale per gli ambiti di rispettiva competenza:

- a) predisporre e comunicare gli ordini del giorno del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Nazionale;
- b) d'intesa con il Tesoriere, accettare donazioni, le eredità, i legati in caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio Nazionale;
- c) nomina procuratori per singoli atti e può attribuire deleghe nell'ambito dei poteri conferiti;
- d) predisporre i regolamenti interni da sottoporre al Consiglio Nazionale;
- e) dispone la vendita di beni o titoli per un valore massimo stabilito dal Consiglio Nazionale;
- f) in caso di assoluta urgenza e necessità può assumere decisioni di competenza del Consiglio Nazionale, che verranno sottoposte allo stesso nella prima riunione utile e comunicate al Collegio sindacale.

Art. 14- Il Presidente Onorario

Il Consiglio Nazionale può nominare un Presidente onorario tra le personalità che hanno sostenuto e condiviso gli ideali dell'Associazione.

Art. 15 - Il Tesoriere

Il Tesoriere controlla e garantisce la conformità alle prescrizioni di legge della gestione economico-finanziaria e fiscale dell'Associazione. Lo stesso è eletto dal Consiglio Nazionale al suo interno e ne è Vice Presidente. La carica dura quattro anni.

In particolare il Tesoriere:

- a) ha la funzione di controllo delle scritture contabili e dell'applicazione delle decisioni del Consiglio in materia amministrativa;
- b) assicura la pubblicità dei bilanci nelle forme prescritte di legge;
- c) illustra il bilancio all'Assemblea dei soci.

Art. 16 – Il Direttore Generale

Il Consiglio Nazionale può nominare un Direttore Generale. Il controllo sull'operato e sulle attività del Direttore Generale sono di competenza del Consiglio Nazionale.

Il Direttore Generale:

- a) propone al Consiglio Nazionale, sulla base degli obiettivi strategici deliberati dal Consiglio, il programma delle attività ed il bilancio preventivo adeguato alla sua realizzazione, le modifiche di questo nonché tutte le iniziative che riterrà utili nell'interesse del WWF Italia;
- b) è responsabile del controllo di gestione e della rendicontazione delle attività nonché della redazione preliminare del bilancio consuntivo annuale secondo i principi di sana e buona gestione;
- c) è responsabile dell'attuazione del programma e della sua esecuzione in conformità con le decisioni e il bilancio preventivo deliberati dal Consiglio Nazionale, che informa periodicamente;
- d) adotta le direttive del Consiglio Nazionale e ne segue l'attuazione;
- e) è responsabile dell'organigramma ed è a capo della struttura di staff, è responsabile del personale e di tutta la struttura operativa del WWF Italia anche ai fini previdenziali e lavoristici nonché quelli di protezione della salute e sicurezza, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con tutti necessari poteri inclusi quelli di cui agli artt. 17 e 18 del medesimo decreto e possibilità di delega;
- f) nei limiti del budget approvato, d'intesa con il Presidente ed il Tesoriere che provvedono ad informarne i Consiglieri ed il Collegio sindacale, può diversamente destinare le voci di spesa qualora ne sopravvenga la necessità per l'utilità dell'Associazione; ferme restando le disposizioni di cui all'art. 12 e all'art. 21, stipula, modifica e risolve contratti, convenzioni, accordi e/o consulenze per la realizzazione del programma nei limiti del bilancio preventivo approvato; conclude transazioni e sottoscrive compromessi arbitrari nei limiti delle materie di sua competenza; apre e chiude conti correnti bancari ed è autorizzato ad operare in termini finanziari secondo limiti fissati dal Consiglio Nazionale;

- g) svolge funzione di controllo dell'operato posto in essere dalle Organizzazioni aggregate e può proporre la costituzione e lo scioglimento;
- h) nell'ambito dei poteri conferiti, può nominare procuratori per singoli atti e può attribuire deleghe;
- i) partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale può attribuire al Direttore Generale ulteriori deleghe specifiche.

Art. 17 – Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Nazionale; è composto da tre membri effettivi scelti tra gli iscritti all'albo dei Revisori dei Conti. Il Collegio Sindacale elegge al proprio interno il proprio Presidente.

I membri durano in carica tre anni e sono rinnovabili per altri due mandati, salvo dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale svolge compiti di controllo sull'osservanza della legge, dello Statuto e di tutti i regolamenti vigenti in Associazione, sull'assetto amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo corretto funzionamento nei termini e con i poteri previsti dal codice civile per le società per azioni non quotate. Al collegio sindacale è demandata la revisione legale dei conti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio Nazionale ed alle Assemblee. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio Nazionale decadono dall'ufficio.

Il Collegio Sindacale è tenuto a rendicontare la propria attività annualmente in modo contestuale ad una relazione al bilancio che deve essere messa a disposizione dei soci insieme al bilancio consuntivo prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea.

Art. 18 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri. Almeno due componenti devono avere competenze professionali in campo giuridico. I componenti non possono avere altre cariche all'interno dell'Associazione.

I membri vengono eletti, su proposta del Presidente del WWF Italia o dalla maggioranza dei Consiglieri Nazionali, dall'Assemblea Nazionale e durano in carica quattro anni. Il Mandato può essere rinnovato una sola volta.

Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente. Un apposito regolamento può stabilirne le norme di funzionamento.

Il Collegio dei Probiviri:

- si pronuncia sull'impugnazione dell'interessato avverso le decisioni di decadenza pronunciate dal Consiglio Nazionale;
- propone all'Assemblea Nazionale la decisione di espulsione di un socio per violazione dello Statuto e dei principi fondamentali del WWF.

Art. 19 – Incompatibilità e conflitto di interesse

Sono incompatibili e quindi non candidabili alle cariche di Consigliere Nazionale, Delegato Regionale, componente del Collegio Sindacale e del Collegio Probivirico che ricoprono incarichi politici elettivi o che a questi si candidino. Sono altresì incompatibili per le stesse cariche coloro che ricoprono incarichi e ruoli di nomina politica per lo svolgimento di funzioni esclusivamente o prevalentemente politiche. Le medesime incompatibilità valgono per il Direttore Generale.

Inoltre non possono essere candidati e sono incompatibili coloro che

- a) abbiano riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti non colposi punibili con la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
- b) abbiano riportato condanne per reati previsti dalla normativa in materia ambientale ed urbanistica punibili con una sanzione non inferiore all'arresto;
- b) siano o siano stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e ss. mm. ii ovvero siano in ogni caso inibiti dalla stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione o dall'assunzione di pubblici uffici;
- c) abbiano subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la cancellazione da Albi Professionali di eventuale appartenenza.

Il Consiglio Nazionale delibera sui casi di incompatibilità ed incandidabilità a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Sono altresì incompatibili con il ruolo di Consigliere nazionale, di Delegato, componente del Collegio Sindacale e del Collegio Probiviri tutti i soggetti che abbiano incarichi remunerati dal WWF Italia e da Enti ad esso collegati.

Le situazioni di conflitto d'interesse dovranno essere valutate in sede di candidatura e eventuali situazioni subentranti che non rientrano nei casi di incompatibilità su casi puntuali specificatamente motivati sono rimesse, previa istruttoria, alle valutazioni del Consiglio Nazionale che delibera a maggioranza assoluta dei componenti; per i casi di conflitti di interesse a carattere limitato o comunque relativi a situazioni circoscritte o temporanee possono essere risolte previa delibera del Consiglio Nazionale a maggioranza assoluta dei componenti prevedendo la non partecipazione alla discussione e/o al voto sui punti specifici oggetto del conflitto d'interesse del Consigliere coinvolto.

Le decisioni del Consiglio Nazionale sui casi di incompatibilità e di conflitto d'interesse possono essere impugnate dall'interessato davanti al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla deliberazione o, in caso di assenza, dalla sua comunicazione.

L'incompatibilità ed il conflitto di interesse a carattere non limitato sopravvenuti determinano la decadenza dalla carica.

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE ED AGGREGAZIONE DELL'IMPEGNO VOLONTARIO

Art. 20 – Delegati Regionali

Per ciascuna regione o più regioni, il Consiglio Nazionale nomina un Delegato sulla base di una istruttoria del Direttore Generale acquisite le disponibilità in sede locale e sentite le Organizzazioni aggregate.

Fatta salva la rappresentanza legale di cui all'art. 13, il Delegato Regionale riveste le funzioni di rappresentanza del WWF a livello regionale e risponde direttamente al Consiglio Nazionale ed al Direttore Generale per le funzioni rispettivamente loro attribuite.

Opera d'intesa con la Direzione Generale sia per l'attuazione del programma che per l'attivazione del volontariato finalizzata alla realizzazione del programma stesso.

Il Delegato dura in carica 4 anni e non può essere nominato per più di due volte consecutive ma può essere rinominato successivamente. Svolge il raccordo e la supervisione delle Organizzazioni aggregate di carattere locale presenti nell'ambito territoriale di sua competenza.

Coinvolge ed informa i soci della Regione secondo le modalità idonee all'attuazione del programma.

Il Delegato regionale può essere revocato dal Consiglio Nazionale con idonea motivazione.

Art. 21 – Organizzazioni Aggregate

A seguito di istruttoria del Direttore Generale, sentito il Delegato regionale eventualmente competente, il Consiglio Nazionale può autorizzare la costituzione o, in caso di strutture già esistenti, il riconoscimento di aggregazioni di soci in forma di comitati, associazioni o altro. Tali organizzazioni dovranno essere legate da contratto al WWF Italia.

L'azione svolta dalle Organizzazioni Aggregate dovrà essere coerente ai principi ed alle finalità del WWF, dovrà inoltre garantire il più rigoroso rispetto dell'utilizzo del marchio del WWF secondo gli obblighi derivanti dall'accordo sottoscritto con il WWF Internazionale.

Le condizioni minime per richiedere un accordo con il WWF saranno disciplinate da apposito regolamento che dovrà comunque indicare:

- a) il numero minimo dei componenti;

- b) la completa autonomia giuridica e patrimoniale;
- c) l'impegno a promuovere e sostenere il programma, le attività e il finanziamento del WWF Italia mediante obiettivi di periodo stabiliti dal Consiglio Nazionale su proposta del Direttore Generale.

Il Direttore Generale promuove l'autovalutazione delle Organizzazioni Aggregate, garantisce la verifica sull'ottemperanza dei termini contrattuali e propone al Consiglio Nazionale gli interventi necessari in caso di inadempimento.

TITOLO VI - RISORSE ECONOMICHE

Art. 22 – Le risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) donazioni, lasciti testamentari (eredità e legati);
- c) beni mobili ed immobili ed entrate da essi provenienti;
- d) proventi ed entrate derivanti da attività istituzionali o ad esse direttamente connesse;
- e) quote di imposte o tasse destinabili per legge alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- f) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni nazionali ed internazionali, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- g) contributi che possono essere concessi dalla "Fondazione WWF" o dalle società o organismi a questa collegati;
- h) entrate derivanti da raccolte fondi anche in collaborazioni con altri Enti pubblici o privati;
- i) entrate derivanti da servizi o attività prestati dall'Associazione;
- j) proventi di attività commerciali direttamente connesse alle attività statutarie ;
- k) ogni altro tipo di entrata purché finalizzata al sostegno dell'Associazione e delle attività istituzionali.

Il Consiglio Nazionale può disciplinare le modalità di raccolta fondi e partenariato tenendo conto delle linee guida del WWF Internazionale.

Art. 23 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il primo Gennaio e termina il trentun Dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere depositato presso la sede sociale, a disposizione dei soci, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Nazionale convocata per l'approvazione del bilancio entro il termine previsto dalla legge. Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto

dell'Associazione l'approvazione del bilancio può avvenire nel termine massimo all'uopo previsto dall'art. 2364 c.c.

Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle ad esse strettamente connesse anche mediante la costituzione o implementazione di riserve.

Art. 24 – Divieto di distribuzione di utili e avanzi di gestione

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, per tutta la durata dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25 – Scioglimento dell'Associazione

Oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, l'Associazione si scioglie quando sono stati raggiunti o divenuti impossibili i fini per i quali è stata costituita oppure quando il patrimonio sia esaurito. In una di queste eventualità il Consiglio Nazionale propone all'Assemblea Nazionale lo scioglimento dell'Associazione.

La proposta di scioglimento dovrà essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su almeno tre quotidiani a tiratura nazionale almeno sessanta giorni prima della convocazione dell'Assemblea Nazionale.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, l'Assemblea nominerà un collegio composto da tre liquidatori e deciderà la devoluzione dei beni residuati dopo l'esaurimento della liquidazione, a favore di altra Onlus o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n.662, e ss.mm.ii., salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 – Disposizioni transitorie

Subito dopo l'approvazione del presente Statuto, l'Assemblea prosegue in sessione ordinaria e procede all'elezione del Consiglio Nazionale, in deroga alla procedura di cui all'art. 11 e secondo le seguenti disposizioni.

Il primo Consiglio Nazionale è eletto dall'Assemblea con votazione da parte dei soli soci presenti all'Assemblea. Non sono ammesse deleghe di voto.

Il primo Consiglio Nazionale è composto di dieci membri. La metà più uno dei Consiglieri viene eletta in via diretta dall'Assemblea Nazionale da una lista composta da un numero di candidati, maggiore del numero dei membri da eleggere ma non superiore al doppio degli stessi, predisposta dal Presidente in carica o facente funzioni, sentito il Consiglio Nazionale ed il WWF Internazionale, tenuto conto delle competenze richieste dall'art. 10 e proposta ai soci durante l'Assemblea.

I rimanenti quattro Consiglieri sono eletti in via indiretta mediante elezione da parte dei Consiglieri eletti in via diretta con i requisiti e le modalità previste dall'art. 10, così da garantire il completamento delle competenze del Consiglio Nazionale, sentito il WWF Internazionale.

Entro 15 giorni dalla proclamazione, gli eletti sono convocati dal Presidente in carica o facente funzioni per procedere alla cooptazione dei rimanenti membri, che avviene entro i successivi 30 giorni.

Il Consiglio Nazionale in carica decade ed il nuovo Consiglio si riterrà costituito nel momento in cui è completata l'accettazione della carica da parte di tutti i componenti del nuovo Consiglio, a condizione che sia intervenuta l'approvazione di cui all'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e comunque entro il termine di cui all'art. 1 del medesimo D.P.R.. Qualora tale approvazione giunga in un momento successivo, il Consiglio Nazionale in carica decade ed il nuovo Consiglio si riterrà costituito nel momento in cui sarà eseguita la iscrizione delle modifiche statutarie nel registro delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Con la medesima decorrenza entra in vigore il nuovo Statuto.

Dopo l'insediamento la composizione finale del Consiglio Nazionale viene portata a conoscenza dei Soci mediante pubblicazione nel numero successivo dell'organo di stampa del WWF Italia e dandone ampia diffusione anche contemplando l'utilizzo di strumenti informatici.

Entro 60 giorni dall'insediamento il Consiglio Nazionale nomina i Delegati Regionali con le modalità di cui all'art. 21. Sino alla nomina dei Delegati Regionali, l'incarico è ricoperto temporaneamente dai Presidenti di Sezione Regionale in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto.

Il Collegio dei revisori in carica resta in funzione modificando la sua denominazione in Collegio sindacale sino al termine del mandato triennale in corso. Il Collegio dei Provirati in carica resta in funzione sino alla celebrazione della assemblea dei soci per la approvazione del bilancio consuntivo 2013 e nella stessa riunione viene nominato il Collegio dei Provirati ai sensi dell'art. 18.

Tutti gli altri incarichi ed organi associativi decadono assieme al Consiglio Nazionale in carica. Con la medesima decorrenza è abrogato il Regolamento attuativo dello Statuto del 15 marzo 2008.

Nelle more del compimento degli adempimenti connessi alla iscrizione delle modificazioni statutarie nel Registro delle persone giuridiche ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 361/2000 e sino all'iscrizione delle stesse nell'Anagrafe nelle ONLUS ovvero al decorso del termine di cui all'art. 3, comma 2, del D.M. 18 luglio 2003, n. 266, vengono espressamente fatti salvi e ratificati tutti gli atti compiuti dal

Presidente, dal Consiglio Nazionale in carica e dai Consiglieri di nuova elezione in esecuzione delle presenti disposizioni transitorie.